



ALL' ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Entrate
Area Datori di lavoro – Inquadramento e obbligo contributivo
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA
 pec: dc.entrate@postacert.inps.gov.it

ALL' ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Pensioni
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA
 pec: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

Prot. N. 184E/2026

Oggetto: Richiesta di iscrizione ai fini della contribuzione aggiuntiva di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo del 16/09/96 n. 564. Equiparazione del trattamento previdenziale dei sindacalisti militari con quello dei sindacalisti civili.

e, per conoscenza,

MINISTERO DELLA DIFESA - Ufficio Legislativo	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - Ufficio Relazioni Sindacali	ROMA
STATO MAGGIORE ESERCITO - 1° Reparto	ROMA
STATO MAGGIORE MARINA - 1° Reparto	ROMA
STATO MAGGIORE AERONAUTICA - UCAG	ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - Ufficio Legislativo	ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le scriventi Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM), regolarmente costituite ai sensi del Codice dell'Ordinamento Militare (COM),

PREMESSO CHE

1. La **Legge 28 aprile 2022, n. 46**, recante “*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare*”, in attuazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2018, ha riconosciuto il diritto del personale militare di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, superando il previgente divieto di cui all'art. 1475 del Codice dell'Ordinamento Militare.

2. **Le disposizioni introdotte dalla citata legge risultano oggi trasfuse nel D.Lgs. 66/2010 (COM) e nel D.P.R. 90/2010 (TUOM)**, delineando un sistema di tutele sindacali che, per molti aspetti, si pone in rapporto di omogeneità con quello vigente per le Forze di Polizia a ordinamento civile.
3. **L'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564**, disciplina la facoltà per le organizzazioni sindacali di versare una contribuzione aggiuntiva sull'emolumento corrisposto dal sindacato ai propri dirigenti in distacco o aspettativa non retribuita, al fine di garantire la piena valorizzazione previdenziale del periodo di mandato.
4. Tale istituto è consolidato da tempo per le organizzazioni sindacali storiche del Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria), le quali operano regolarmente i versamenti previdenziali integrativi secondo le modalità definite dalle circolari applicative di codesto Istituto (rif. **Circolare INPS n. 129 del 04/10/2019**).

CONSIDERATO CHE

5. Ai sensi degli **artt. 1475 e seguenti del COM**, nonché **dell'art. 1480, comma 3**, ai rappresentanti delle APCSM sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali, retribuiti e non retribuiti.
6. Il principio di **omogeneità dei trattamenti** tra il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, nonché delle Forze Armate, impone che i rappresentanti delle APCSM non subiscano alcuna *diminutio* nel trattamento previdenziale a causa dell'esercizio delle libertà sindacali riconosciute per legge.
7. I dirigenti delle APCSM, operando in regime di distacco sindacale ai sensi del **D.Lgs. n. 120/2023**, qualora percepissero indennità o compensi aggiuntivi erogati direttamente dalle Associazioni, in assenza di autorizzazione al versamento contributivo *ex lege* 564/96, resterebbero privi di copertura pensionistica, con grave nocumento per l'assegno futuro.
8. Tale situazione determinerebbe una disparità di trattamento non coerente con il principio di omogeneità dei trattamenti economici e previdenziali all'interno del medesimo comparto negoziale, né con i principi di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione anche differita (artt. 36 e 38 Cost.).
9. L'ammissibilità di tale contribuzione è subordinata, secondo la prassi amministrativa, alla verifica dei requisiti statuari dell'associazione, alla natura delle cariche ricoperte e al rispetto dei termini perentori di domanda, elementi che le scriventi Associazioni sono pronte a documentare analiticamente.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE SCRIVENTI ASSOCIAZIONI

ESPRIMONO

la ferma volontà di procedere, con oneri a proprio carico, al versamento della contribuzione aggiuntiva per i propri dirigenti sindacali in distacco, garantendo l'esatta corrispondenza tra il servizio prestato e la relativa valorizzazione previdenziale.

CHIEDONO FORMALMENTE A CODESTO ISTITUTO

10. Di confermare esplicitamente che l'attuale quadro normativo (L. 46/2022, come integrata e trasposta nel Codice Ordinamento Militare) sia considerato titolo idoneo all'estensione del regime previsto dal D.Lgs. 564/1996 anche alle APCSM, superando ogni eventuale residua interpretazione restrittiva legata alla precedente natura dei rappresentanti militari;

11. di conoscere la corretta procedura per l'inoltro massivo o individuale delle domande di autorizzazione, con particolare riferimento alla modulistica telematica, spesso configurata unicamente per i Sindacati del settore privato o civile.

Le scriventi Associazioni si rendono disponibili sin da subito per fornire ogni ulteriore chiarimento al riguardo e ad inviare tutta la documentazione per l'iscrizione ai fini della contribuzione aggiuntiva, di cui al comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 564.

Roma, 19 febbraio 2026



IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso BRASILE



IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale DE VITA



IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco GENTILE



IL SEGRETARIO GENERALE
Warner GRECO



IL SEGRETARIO GENERALE
Alfio MESSINA



IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro PALMAS



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio MALCANGIO



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonino DUCA



IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi TESONE



IL SEGRETARIO GENERALE
Leonardo NITTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio NICOLOSI



IL SEGRETARIO GENERALE
Massimiliano ZETTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto MANGIONE